DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

che fissa l'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello nell'ambito delle gare indette dal regolamento (CEE) n. 1777/92

(92/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1777/92 della Commissione (6) ha indetto delle gare relative alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di dare seguito alla gara;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CEE) n. 1777/92 l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90 è fissato come segue: 1 200 ECU/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione` Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59. GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

^(*) GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15. (*) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46. (*) GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 28.